

che si danno per l'amor di Dio, et hospedali, mansionarii et altro, che vi sono persone di mala vita, cosa contra la opinion di essi Procuratori et delli defunti, et però sia preso, a caso che essi Procuratori possano far il debito suo de poter privar delle dite case et mansionarie de tempo in tempo quelli che non meritassero, che per algun magistrato nostro non possino esser impediti a far lo effetto predito quan lo che l'occorerà, quali però non possino cassar alcuno se non per termination fata per li do terzi di loro. Et a la simil condition si intendi esser li salariadi del suo offitio, aziò che tutti habbino causa di far legalmente l' officio loro.

Et perchè è stà dito nel Collegio nostro, atrovarsi al presente persone, in le case di esse Procuratie, di non bona qualità, però sia preso, che nel primo Consiglio di Pregadi del mese de octubrio, per scurtinio di quello, siano electi tre Procuratori, *videlicet* uno per Procuratia, non possendo refudar sotto pena di ducati 500 d' oro, da esserli tolta per cadaun del Collegio nostro senza altro Consejo, la qual sia de l' Arsenal nostro, i qual siano obligati far diligente inquisition di tutti quelli che habitano in esse case, et trovandone star alcun contra la volontà et disposition di testamenti, *immediate* il debbano cassar et mandar via, essendo do di loro di una opinion. Nè questa execution possi esser impedita per alcun magistrato nostro. Il che fato, siano obligati li Procuratori *de citra* far election in loco de li cazati, per li modi et forma dechiariti in la ditta parte, nè possino loro elezer in loco de li cazati alcuno de essi.

340 Et perchè potria esser che tal election delle cose sopradite fusse impedita *aliquando* per non si trovar tutti li Procuratori congregati, però sia preso che, ogni volta l'occorerà far tale electione, sia commesso alli gastaldi de la dita Procuratia, sotto pena di privation di l' ofitio loro, che debbino far asaper per il suo fante et comandadori, per 8 giorni avanti occorerà far alcuna di le cose sopraditte, a casa di cadaun de li diti Procuratori per quel di sarà stà ordinato a far tal electione aziò si debbano redur, et non si riducendo far si possi con quelli saranno reduti, hessendo però sempre più de li do terzi di loro, nè si possi far con men.

Et aziò dito ordine sia *ad unguem* exequito, sia preso et statuito che la ditta parte sia notada su la commission de li diti Procuratori apresso le altre cose a loro commesse, aziò che osservino soto debito di sagramento et soto pena di ducati 500 d'oro per uno, da esserli tolta senza altro Consiglio per

cadaun del Collegio nostro et per cadaun di diti Procuratori, a quel over quelli che contrafacesse-no. Et tal danari vadano a l' Arsenal nostro, et non se li possi far don nè remission, nè sentar a l' officio suo, nè vegnir in alcun de li nostri Consiglii, se non haveranno satisfatto integralmente alla ditta pena, di la qual siano *immediate* mandati debitori a l' officio di l' Arsenal. Et aziò che essi Procuratori non pretendino ignorantia delle cose sopradite, sia preso che, ogni fiata l'occorerà far alcuna di le ditte cose, sia per li gastaldi di essa Procuratia over nodari, soto pena di privation di l' officio loro contrafacendo, letto ad essi Procuratori, avanti la ballotation si farà, quel capitolo che sarà pertinente a quello che si traterà della dita parte, et *etiam* li testamenti, li qual siano oservadi *ad unguem* in tutte le sopraditte cose.

Etiam sia preso, che 'l giorno driedo che 'l Serenissimo Principe nostro tuol il sacramento nel Mazor Consejo di observar le cose a lui commesse, sia per esso Serenissimo Principe mandato a chiamar nel Collegio nostro tutti li diti Procuratori, si atoverano de tempo in tempo, et quelli per il Canzeliero nostro grande, in presentia di Sua Serenità et del Collegio nostro, li sia dato solenne iuramento di observar *ad unguem* le commission loro. Et cosi sia oservado de anno in anno in perpetuo.

Et perchè l' è ben conveniente dille altre Procuratie far il medemo, nè le qual essendo diverse condition et qualità et non simile a quelle dilla presente Procuratia, sia preso che, ben intese le prefatte condition et qualità, et uditi *etiam* li Procuratori dille dite Procuratie quanto vorano et sape- 340* rano sopra di quelle aricordar, in termine di zorni 15 proximi, udito et ben inteso il tutto, si debbi venir a questo Consejo per regular et ordinar in quelle quanto parerà expediente.

† De parte 706

Ser Petrus Quirino,
Ser Hironimus de Priolis,
Capita de Quadraginta.

Voleno la parte in tutto et per tutto, con queste addition et dechiaration non repugnante a questo. Primo. Quanto aspeta al dar via di le case, attento che siano diversi testamenti quali disponeno in materia di esse case et come die esser la dispensation di quelle a diverse sorte di persone, et facendosi li expetative se vien a contrafar alla volontà delli